

Forme di presenza dell'impresa italiana all'estero: Aspetti operativi della costituzione e gestione di *branches* e *subsidiaries*

di Marco Bertini

SEMPRE più spesso l'azienda italiana, anche di piccole o medie dimensioni, necessita di dotarsi di **strutture e avamposti all'estero**. Tali esigenze nascono il più delle volte dalla decisione dell'impresa di **fare ingresso in un nuovo mercato** o dall'ottenimento di uno o più incarichi di media/lunga durata, **quali commesse aventi ad oggetto la realizzazione di opere o servizi, talvolta collegate ad operazioni industriali o infrastrutturali**.

Le forme giuridiche nelle quali un'impresa italiana può insediarsi all'estero sono: (i) **l'ufficio di rappresentanza**; (ii) la **stabile organizzazione** (o *branch*); (iii) la **società di diritto locale** (in questo caso, si potrà optare per una società di capitali, una joint venture o una società di persone).

L'ufficio di rappresentanza (c.d. UR)

La costituzione di un UR permette all'azienda italiana di stabilirsi su un nuovo mercato **senza acquisire una vera soggettività giuridica e tributaria**. E' una soluzione che richiede investimenti inferiori, se comparati ad una stabile organizzazione, **ma consente però di svolgere solo attività promozionali, analisi di mercato, ricerca di clienti/fornitori, raccolta di informazioni**, e a tale scopo può assumere dipendenti.

L'UR rappresenta solo un centro di costo, deducibile dalla casa madre, e non è sottoposto ad alcun carico fiscale visto che non produce alcun reddito (non può infatti emettere fatture). L'attività deve essere dichiarata nel Paese ospitante e ciò consente di ottenere il rimborso dell'IVA pagata per costituire l'UR e per gestire la sua operatività.

L'UR viene quindi aperto in caso di **laboratori, magazzini, depositi, uffici, negozi**, in cui vengono svolte ad esempio **attività promozionali, presentazione di prodotti** (come gli **show room** dove non viene svolta attività di vendita), la **consegna delle merci**, le ricerche di mercato. Tuttavia, massima attenzione deve essere posta alle attività svolte dall'UR, al fine di evitare la sua riqualificazione in stabile organizzazione all'estero dell'impresa italiana, con conseguente tassazione nel paese estero dei redditi ivi prodotti.

La stabile organizzazione o *branch* (c.d. SO)

L'apertura di una SO all'estero non sempre è una decisione dell'impresa italiana, ma dipende dal tipo di attività esercitata. Le autorità fiscali sono spesso attente a verificare se un insediamento estero configuri o meno una SO in quanto questa è soggetta ad imposta nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. Nello Stato estero può infatti configurarsi una **SO "materiale"** (presenza fisica di una sede fissa di affari dell'impresa italiana, quale ad es. un ufficio, un'officina, un cantiere) o anche una **SO "personale"** (presenza di agenti non indipendenti con il potere di concludere contratti in nome e per conto della società italiana). È quindi fondamentale inquadrare correttamente le attività svolte all'estero, per non incorrere in sanzioni per omessa tassazione dei redditi prodotti.

Al di là dei casi in cui l'apertura di una SO all'estero non sia la conseguenza delle attività svolte dall'Italia (mediante una sede estera o un agente dipendente), è possibile che l'azienda italiana decida volontariamente di aprire all'estero una SO e non costituire una società controllata.

La SO è un soggetto che **non ha autonomia giuridica rispetto alla casa madre italiana**, essendo piuttosto una **estensione** di questa sul territorio estero. Non ha dunque necessità di un capitale sociale (anche se la SO viene fornita di un fondo di dotazione adeguato), di organi gestori propri o di redigere il bilancio. **Per gli obblighi** (e relative passività) **assunti dalla SO risponde dunque la casa madre italiana con il proprio patrimonio**.

Al contrario, la SO è **soggetto rilevante sotto il profilo fiscale**, tanto da avere un proprio identificativo fiscale (come la P.IVA o il codice fiscale). La SO è un autonomo **centro di imputazione di ricavi e costi**, e **viene tassata nello Stato estero per i redditi ivi prodotti**. Nella pratica, le operazioni svolte dalla SO, pur essendo registrate in una contabilità

separata rispetto a quella della casa madre, confluiscono nelle registrazioni contabili dell'impresa italiana. La contabilità della SO è tenuta solo ai fini fiscali, al fine di calcolare il reddito afferente, il quale viene tassato nello Stato estero e viene anche incluso nel reddito complessivo della casa madre. Le imposte pagate all'estero vengono scomutate dal reddito della casa madre mediante il meccanismo del credito di imposta.

Di conseguenza, **le perdite della SO sono portate in diretta deduzione del reddito imponibile italiano**, e pertanto **immediatamente recuperate**. Ciò costituisce un **vantaggio nello start-up dell'investimento**, quando la possibilità di incorrere in perdita è elevata. Al contrario, in caso di società controllate estere che realizzano perdite potrebbe essere necessaria una ricapitalizzazione, mentre in caso di *branch* estere non sarà necessario ripristinare il fondo di dotazione.

La società controllata di diritto locale

La costituzione di una società di diritto locale rappresenta la forma più completa di insediamento all'estero: ha una propria **personalità giuridica separata dalla casa madre**, deve avere un **proprio capitale sociale** rispondente ai limiti minimi previsti dalla normativa locale e con il quale fa fronte alle proprie obbligazioni.

La costituzione di una *subsidiary* nella forma di società di capitali permette alla casa madre di dotarsi di uno "**schermo giuridico**", utile non tanto nei rapporti contrattuali con clienti/committenti (che spesso implicano forme di garanzia "corporate" che impegnano la controllante rispetto all'operato della controllata) ma piuttosto nelle problematiche che possono sorgere con le autorità locali con riferimento al rispetto di norme e regolamentazioni applicabili.

Inoltre, anche se controllata dalla casa madre, la società estera deve avere **organi decisionali e gestionali propri**. Tale aspetto assume rilevanza alla luce delle normative antielusive previste dal nostro ordinamento, che sanzionano la fittizia localizzazione all'estero di una società costituita per beneficiare di regimi fiscali di favore.

È il caso delle **norme in materia di esterovestizione**, in forza delle quali l'amministrazione finanziaria italiana può disconoscere la localizzazione all'estero dell'attività e la tassazione nello stato estero quando la società estera venga nei fatti "gestita" in Italia. Occorre quindi prestare **attenzione alla sostanza della società estera, per evitare che l'autorità fiscale italiana consideri fittizio l'insediamento** all'estero e riprenda a tassazione in Italia i redditi prodotti all'estero.

Per limitare tale rischio, sono utili **uffici, dipendenti, contratti di fornitura di utenze e conti correnti esteri** intestati alla società. Inoltre, le principali **decisioni del CdA dovrebbero essere prese all'estero** nel corso di riunioni tenute a cadenza regolare. Infine, le società estere controllate e collegate residenti o localizzate in paradisi fiscali sono soggette alla disciplina della c.d. CFC, che prevede la **tassazione per trasparenza, in capo alla società italiana, dei redditi realizzati dalle società controllate o collegate estere** che non dimostrino di svolgere un'attività effettiva all'estero.

La società estera è tassata nello Stato estero secondo le regole ordinarie. I dividendi distribuiti dalla società estera possono essere soggetti a ritenuta nel paese estero e confluiscono nel reddito imponibile della società italiana (per il 5% del loro ammontare se si tratta di società estere in paesi white list). Le ritenute subite all'estero possono essere scomutate dalle imposte dovute in Italia secondo il meccanismo del credito di imposta.

È pertanto evidente come la forma giuridica con cui effettuare l'investimento debba essere attentamente ponderata, per evitare di incorrere in problematiche che, *ex post*, è certamente più difficile gestire.

Per maggiori informazioni:



Marco Bertini

m.bertini@lslex.com



Claudia Romeo

c.romeo@lslex.com



Filomena Zonno

f.zonno@lslex.com